

La manovra finanziaria per il 2007, che si compone di una vera e propria legge finanziaria, la L. 296/2006 e di un decreto collegato, il 262/2006, costituisce un complesso notevole di norme di finanza pubblica che intervengono in modo incisivo su una pluralità di norme di natura fiscale, previdenziale e amministrativa.

La presente circolare intende passare in rassegna le principali novità che riguardano specificamente imprese e professionisti.

Lo studio è a Vostra disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

PROROGATA LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La manovra finanziaria per l'anno 2007 stabilisce che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dall'art. 37 del DL 223/2006, sarà differenziato e graduale, nel senso che decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'1.6.2008.

L'obbligo in oggetto, che avrebbe dovuto decorrere dall'1.1.2007 (con prima trasmissione telematica entro il 31.7.2007, anche con riferimento ai dati dei mesi precedenti), è quindi differito.

SANZIONI PIÙ PESANTI PER LE VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE RICEVUTA O SCONTRINO FISCALE

È stata riformulata la disciplina delle sanzioni accessorie per le violazioni dell'obbligo di certificazione mediante l'emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il DL 3.10.2006 n. 262 prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (o dell'esercizio dell'attività stessa), per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora, nel corso di un quinquennio, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Il periodo di sospensione è innalzato da uno a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera 50.000,00 euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, rispetto al passato l'applicazione della sanzione accessoria prescinde dal decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione, inoltre, le tre distinte violazioni non devono essere più accertate in tempi diversi; in pratica, la sanzione accessoria può essere disposta anche qualora le tre violazioni siano contestate unitariamente.

- il regime sanzionatorio sopra indicato si applica alle violazioni constatate a decorrere dal 29.11.2006;
- per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti, a prescindere dalla circostanza che l'atto di contestazione venga formato successivamente alla suddetta data.

ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI RELATIVI AL 2006

Per gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativi al 2006 è possibile riportare il numero di partita IVA, in luogo del codice fiscale degli stessi.

Per gli elenchi da presentarsi a partire dall'anno d'imposta 2007, sarà obbligatoria l'indicazione del codice fiscale dei clienti e dei fornitori con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali nel corso dell'anno.

A tal fine è molto importante che nelle fatture emesse ai vostri clienti vi sia l'indicazione del codice fiscale di questi ultimi per consentire allo studio di rispettare le prescrizioni normative nella compilazione degli elenchi per l'anno d'imposta 2007.

DETRAZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI

La legge finanziaria per il 2007 abolisce l'indetraibilità oggettiva dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande di cui all'art. 19-bis l co. 1 lett. e) del DPR 633/72.

La detraibilità è riconosciuta a condizione che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande siano:

- inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili;
- erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta a tutti i soggetti passivi che acquistano le predette prestazioni per lo svolgimento dell'attività d'impresa, arte o professione. Di conseguenza, in presenza dei richiamati presupposti, anche i relatori possono esercitare il diritto di detrazione.

Per l'anno 2007, la misura della detrazione è limitata al 50%.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AI VEICOLI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il DL 223/2006 (convertito con modificazioni nella L. 248/2006), ma più ancora il DL 262/2006 (convertito con modificazioni nella L. 286/2006) hanno introdotto importanti novità per quel che concerne la disciplina fiscale degli autoveicoli e dei motoveicoli posseduti nell'esercizio di attività di impresa oppure di arti o professioni.

Alle predette modifiche vanno poi aggiunti gli ulteriori "ritocchi" recati dalla Legge finanziaria per il 2007.

Le novità in commento attengono in primo luogo ai profili di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dei costi e delle spese afferenti gli autoveicoli ed i motoveicoli- impresa, arte o professione.

In particolare si segnala che il "nuovo" art. 164 del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai "*mezzi di trasporto a motore*" sono deducibili dal reddito di impresa e di lavoro autonomo solo quando si tratta:

- di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa
- di veicoli adibiti ad uso pubblico.

In considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria ha sempre dato una nozione estremamente restrittiva di veicolo strumentale utilizzato esclusivamente nell'attività propria dell'impresa risultano di fatto in deducibili i costi auto sostenuti dalle imprese per veicoli in cui non si possa dimostrare l'uso esclusivo e indispensabile per l'attività dell'impresa stessa.

La manovra finanziaria ha inoltre modificato la possibilità di dedurre i costi degli autoveicoli anche per gli esercenti arti e professioni e anche per gli agenti e rappresentanti.

Di seguito si fornisce uno schema di sintesi della disciplina dei costi auto ante e post riforme delle manovre finanziarie per l'anno 2007.

		Ante finanziaria 2007	Post finanziaria 2007-02-06
Imprese	Auto esclusivamente strumentali (autocarri auto ufficio)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrale deducibilità • Possibile ammortamento anticipato • Leasing possibile in metà del tempo dell'ammortamento 	Disciplina invariata
	Auto diverse dalle precedenti	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità limitata con percentuale del 50% • Possibile ammortamento anticipato • Leasing possibile in metà del tempo dell'ammortamento 	Integrale indeducibilità dei componenti negativi
Professionisti	Auto utilizzate da artisti e professionisti	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità limitata con percentuale del 50% • Leasing possibile in metà del tempo dell'ammortamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità limitata con percentuale del 25% • Leasing possibile solo con durata pari all'ammortamento
Agenti ⁰	Auto utilizzate da agenti di commercio	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità limitata con percentuale del 80% • Possibile ammortamento anticipato • Leasing possibile in metà del tempo dell'ammortamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità invariata • Non più possibile l'ammortamento anticipato • Leasing possibile solo con durata pari all'ammortamento

Si precisa che tali novità si rendono applicabili già per il periodo d'imposta 2006.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

La legge Finanziaria 2007 prevede rilevanti novità in materia di IRAP, tese soprattutto a ridurre l'incidenza del costo del lavoro nella determinazione della base imponibile.

In particolare *Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, viene prevista la deducibilità dalla base imponibile IRAP:*

- di un importo forfetario pari a 5.000,00 euro, su base annua (per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo deducibile è elevato fino a 10.000,00 euro, su base annua);
- dell'importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS).

In assenza di specifiche disposizioni contrarie, le due deduzioni sono tra loro cumulabili.

La deduzione spetta con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato (anche non neo-assunti).

Non dà quindi diritto a nessuna deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, ecc.).

NOVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI PROFESSIONISTI

Relativamente ai professionisti, vengono modificate:

- sia le regole di determinazione del reddito;
- sia le disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi.

Per quanto attiene al primo aspetto vengono previste le seguenti novità:

- la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai beni immobili strumentali (continuano tuttavia ad essere indeducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione di tali beni a finalità extra-professionali);
- la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli stessi immobili (limitatamente ai beni la cui acquisizione sia intervenuta nel periodo 1.1.2007-31.12.2009);
- la deducibilità, in misura pari all'80%, delle spese (es. quote di ammortamento, canoni di leasing, ecc.) relative agli impianti di telefonia fissa e mobile.

In secondo luogo vengono nuovamente modificati i tempi e le soglie per la tracciabilità dei compensi professionali. In particolare viene prorogata al 30.6.2008 l'applicazione della soglia di 1.000,00 euro, a partire dalla quale i professionisti devono riscuotere i propri compensi esclusivamente tramite strumenti finanziari tracciabili (es. assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito, ecc.).

Pertanto, il suddetto obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

- 1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007);
- 500,00 euro, dall'1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima 30.6.2008);
- 100,00 euro, dall'1.7.2009 (prima 1.7.2008).

STUDI DI SETTORE – PRESUZIONI RAFFORZATE E FRANCHIGIA AGLI ACCERTAMENTI

La nuova disciplina consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore qualora "l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

Il Legislatore ha inteso, in tal modo, rafforzare la valenza presuntiva degli studi di settore, attribuendo allo scostamento natura di presunzione legale.

Al riguardo non è prevista una specifica decorrenza; il timore è che l'Agenzia delle Entrate consideri tale disposizione quale norma di natura procedimentale, in quanto tale applicabile retroattivamente già dal 2006.

D'altro canto la manovra ha introdotto alcune limitazioni all'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria se il contribuente risulta congruo agli studi di settore.

Gli Uffici, infatti, non possono procedere ad accertamento analitico-induttivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano – anche a seguito di adeguamento – ricavi o compensi congrui e coerenti sulla base dei nuovi indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000,00 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Viene, in tal modo, prevista una sorta di franchigia che limita l'attività di accertamento.

La disposizione in commento non trova applicazione qualora siano irrogabili le nuove sanzioni "maggiorate" previste nei casi:

- di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Da ultimo, si osserva che, in caso di rettifica, gli Uffici devono evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che portano a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente i ricavi/compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

AUMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI COMMERCianti COLLABORATORI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI

La manovra finanziaria per il 2007 ha previsto un generalizzato aumento delle aliquote contributive per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

Le novità, che trovano applicazione dall'1.1.2007, che riguardano **artigiani e commercianti** sono riepilogate nel seguente schema:

	TITOLARI DI QUALUNQUE ETÀ E COLLABORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI	COLLABORATORI FINO A 21 ANNI DI ETÀ
ARTIGIANI	19,50% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 13.598,00 euro e fino a 40.083,00 euro 20,50% sui redditi d'impresa superiori a 40.083,00 euro e fino a 66.805,00 euro (ovvero 87.187,00 euro)	16,50% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 13.598,00 euro e fino a 40.083,00 euro 17,50% sui redditi d'impresa superiori a 40.083,00 euro e fino a 66.805,00 euro (ovvero 87.187,00 euro)
COMMERCIANTI	19,59% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 13.598,00 euro e fino a 40.083,00 euro (ovvero 87.187,00 euro) 20,59% sui redditi d'impresa superiori a 40.083,00 euro e fino a 66.805,00 euro (ovvero 87.187,00 euro)	16,59% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 13.598,00 euro e fino a 40.083,00 euro (ovvero 87.187,00 euro) 17,59% sui redditi d'impresa superiori a 40.083,00 euro e fino a 66.805,00 euro (ovvero 87.187,00 euro)

Per i **collaboratori coordinati e continuativi**, i **lavoratori "a progetto"** e i **professionisti senza Cassa**, dall'1.1.2007:

- aumenta l'aliquota contributiva applicabile a fini previdenziali; con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, l'aliquota non è più equiparata a quella dei commercianti;
- con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, non si applica più l'incremento di un punto dell'aliquota previdenziale per i redditi superiori ad un determinato importo;
- con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, resta fermo il contributo dello 0,50% a fini assistenziali (assegni familiari, maternità/paternità e malattia);
- viene abolita la differente aliquota contributiva previdenziale per i pensionati diretti ed indiretti;
- la sola distinzione rilevante è tra i soggetti che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, ed i rimanenti iscritti.

Le nuove aliquote contributive applicabili nel 2007 sono riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI (DIRETTI O INDIRETTI)
ALIQUOTE PREVIDENZIALI	23% fino al massimale di 87.187,00 euro annui	16% fino al massimale di 87.187,00 euro annui
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	0,50%	NO
CONTRIBUZIONE TOTALE	23,50% fino al massimale di 87.187,00 euro annui	16% fino al massimale di 87.187,00 euro annui

È, inoltre, previsto dal 1.1.2007 un aumento dello 0.3% dell'aliquota contributiva inps per i **lavoratori dipendenti** per la quota a carico del datore di lavoro.